



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AG. PROV.LE RISORSE IDR. E L'ENERGIA (APRIE)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2024-S502-00012

OGGETTO:

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Capo I bis: Incarico di consulenza per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto europeo AMETHyST sulla miscelazione dell'idrogeno verde o rinnovabile al gas naturale in un sistema integrato di produzione e distribuzione esistente a servizio di un centro abitato turistico di montagna - affidamento al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" dell'Università "Politecnico di Milano" (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano. Impegno di spesa: euro 29.280,00.=. Codice CUP C45E22000680007.

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 312 di data 24 febbraio 2023 è stato approvato il progetto "A Multipurpose and tran sectorial hydrogen support for decarbonized alpine territories - acronimo AMETHYST" presentato nell'ambito del Programma europeo Spazio Alpino. Codice CUP C45E22000680007. La deliberazione sopra citata, al punto 8 del dispositivo, ha dato atto che il budget è suddiviso in spese di personale, trasferte del personale e costi indiretti per un ammontare complessivo di euro 123.625,00 e in spese per l'acquisto di beni e servizi per un ammontare complessivo di euro 41.000,00 prenotate sul capitolo 908236 di competenza dell'UMSE Europa con prenotazione n.2021252.

Il progetto AMETHYST è stato presentato sulla Priorità 2.1 del Programma Spazio Alpino con l'obiettivo generale di supportare l'implementazione di strategie e soluzioni all'idrogeno verde come fattore chiave per la decarbonizzazione e l'aumento dell'efficienza energetica delle aree turistiche alpine. Il progetto aiuterà ad aprire la strada a uno stile di vita alpino post carbonio nelle aree turistiche sviluppando la sensibilità, le capacità e le competenze tra le autorità pubbliche anche attraverso l'attuazione di progetti pilota supportati dalle locali agenzie di settore.

Il progetto pilota è stato individuato nel 2023 nella realizzazione di uno studio di fattibilità sulla miscelazione dell'idrogeno verde o rinnovabile al gas naturale in un sistema integrato di produzione e distribuzione esistente a servizio di un centro abitato turistico di montagna.

A tal fine, non disponendo APRIE di personale competente per la realizzazione dello studio, a dicembre 2023 è stata effettuata una ricognizione interna alla PAT che ha avuto esito negativo (report di data 27/02/2024).

Preso atto di tale esito e considerata la caratteristica innovativa del pilot, APRIE ha ritenuto di individuare un consulente esterno in virtù di quanto previsto dal capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, tenendo conto di individuare un consulente con competenze specialistiche maturate nel settore e di rispettare il principio di rotazione. Per questo, APRIE ha richiesto in data 06 marzo 2024, con nota di prot. n. 175720 al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano un'offerta per la realizzazione delle attività richieste, in quanto risulta essere specializzato in materiali polimerici e nello studio del loro comportamento in presenza di gas diversi dall'aria, come da bibliografia pubblicata.

Tale studio è perfettamente in coerenza con il Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030 (PEAP), approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 952/2021, e in sintonia con l'obiettivo 4.3 del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI Legislatura, approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 1075 del 19 luglio 2019 che prevede di incrementare l'efficienza delle forniture di energia agli utenti finali in tutto il territorio provinciale e la riduzione degli impatti sul clima con il conseguente beneficio socio-economico e ambientale sull'intero territorio. Ciò anche in considerazione dell'obiettivo del WP2 di AMETHyST di esplorare, supportare e valutare applicazioni dell'idrogeno verde o rinnovabile nelle regioni alpine, lo studio di fattibilità dovrà analizzare le possibilità di replicazione e scalabilità dell'oggetto dell'incarico. Gli obiettivi di tale studio sono descritti e analizzati nel contratto con il Politecnico di Milano in allegato, parte integrante del presente provvedimento.

In data 19.03.2024 il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano ha trasmesso l'allegato tecnico contenente gli elementi richiesti.

Si specifica che è stata acquisita la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 39 *octies* del Capo I *bis*, della lp. 19 luglio 1990, n. 23 (nel caso si tratti di Università a partecipazione pubblica, come nel caso di specie, la documentazione da acquisire è unicamente quella relativa al corrispettivo). Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione dei criteri adottati, si ritiene che il preventivo presentato dall'Università Politecnico di Milano risponda alle richieste di APRIE, avendo dimostrato le competenze acquisite nel settore ed avendo analizzato la proposta tecnica alla quale sono stati portati degli elementi aggiuntivi ed essendo pienamente congrua sotto il profilo degli importi proposti in considerazione delle professionalità specialistiche occupate e delle attrezzature laboratoriali disponibili, nonché delle tempistiche richieste. Per quanto attiene, nello specifico, alla configurazione dell'incarico in oggetto, sono previste le condizioni previste nel contratto allegato, parte integrante e sostanziale della determinazione che vedono compimento con la realizzazione dei documenti denominati OUTPUT 2.3 e DELIVERABLE 2.4.1.

Per cause non imputabili al consulente potrà essere richiesta proroga che verrà concessa con nota del dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia. In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati richiesti, oltre il termine contrattuale, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 250,00.=.

Ai sensi dell'art. 39 *octies*, comma 2, lettera f), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2006 e s.m., il contratto oggetto del presente atto verrà stipulato secondo le forme di uso commerciale, tramite scambio di corrispondenza.

Considerato che il pagamento del compenso relativo all'incarico di cui in oggetto è previsto in un'unica soluzione a fine attività, l'esigibilità della spesa per la consulenza in questione è da attribuire al 2024; atteso che la conclusione dell'attività è prevista per il 30 giugno 2024 e considerato che con determina n. 2695 di data 19 marzo 2024, è stato definito lo spostamento necessario a rendere disponibili le risorse necessarie sul capitolo 908236 dell'UMSe Europa.

Considerato che la spesa complessiva del presente provvedimento ammonta ad euro 29.280,00.=. Codice CUP C45E22000680007.

Considerato che è previsto il pagamento alla fine dell'attività (30 giugno 2024), si dispone pertanto di impegnare l'importo sul capitolo 908236, dell'esercizio finanziario 2024 (relativo alla prenotazione n. 2021252 di cui alla D.G.P. n. 312 di data 24 febbraio 2023), a favore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" dell'Università "Politecnico di Milano" (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), tenuto conto dell'esigibilità della spesa.

La spesa di cui al presente incarico è esclusa dal regime di contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali ai sensi della deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2016 e della circolare n. 39998 dd. 27 gennaio 2016 in quanto rientranti in attività cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per una percentuale superiore al 50%. Il budget di progetto di competenza della Provincia autonoma di Trento ammonta complessivamente ad euro 164.625,00, di cui euro 123.468,75 - corrispondenti al 75% - finanziati dal Programma Spazio Alpino ed euro 41.156,25 - corrispondenti al 25% - finanziati dallo Stato italiano.

L'impegno sarà così suddiviso:

- 75% (corrispondente alla quota di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale del Programma Spazio Alpino) pari a euro 21.960,00;
- 25% (corrispondente alla quota di finanziamento dello Stato italiano ai sensi della delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021) pari a euro 7.320,00;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

visti:

- gli atti e la documentazione citati in premessa;
- la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. e relativo Regolamento;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
- il D.lgs 8 agosto 1994, n. 490 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia;
- accertato che la certificazione antimafia di cui all'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non è richiesta per erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00=;
- la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- il D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998;
- la deliberazione della GP n. 2557 di data 7 dicembre 2006 e ss.mm.;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 15 gennaio 2016.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 39 sexies del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in ragione delle motivazioni espresse in premessa, al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" dell'Università "Politecnico di Milano" (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), l'incarico di consulenza per lo studio di fattibilità nell'ambito del progetto europeo AMETHyST sulla miscelazione dell'idrogeno verde o rinnovabile al gas naturale in un sistema integrato di produzione e distribuzione esistente a servizio di un centro abitato turistico di montagna;
2. di stabilire che l'incarico di cui al precedente punto 1. deve essere svolto alle condizioni e secondo le modalità e le clausole contrattuali definite in premessa;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto di cui al presente provvedimento avviene nelle forme d'uso commerciale, così come previsto dall'art. 39 octies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006;
4. di dare atto che è stata attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
5. di stabilire che il contratto decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento e si conclude con la consegna degli elaborati entro il 30 giugno 2024, salvo proroghe motivate e concesse con nota del Dirigente di APRIE.
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6/78/Leg.;
7. di dare atto della rimodulazione secondo la determinazione n. 2695 di data 19 marzo 2024;

8. di dare atto che, con la predetta determinazione n. 2695 di data 19 marzo 2024, è stato accertato e imputato in base all'esigibilità l'importo complessivo di Euro 29.280,00 nel seguente modo:

- Euro 21.960,00, corrispondenti al finanziamento previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul capitolo 336600 dell'esercizio finanziario 2024;
- Euro 7.320,00, corrispondenti al finanziamento previsto a carico del Fondo di Rotazione di cui alla delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, sul capitolo 316600 dell'esercizio finanziario 2024;

9. di impegnare l'importo di euro 29.280,00 sul capitolo 908236, dell'esercizio finanziario 2024 (relativo alla prenotazione n. 2021252-002), a favore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" dell'Università "Politecnico di Milano" (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), tenuto conto dell'esigibilità della spesa. L'impegno sarà così suddiviso:

- 75% (corrispondente alla quota di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale del Programma Spazio Alpino) pari a euro 21.960,00;
- 25% (corrispondente alla quota di finanziamento dello Stato italiano ai sensi della delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021) pari a euro 7.320,00;

10. di dare atto che l'impegno di spesa di cui al punto precedente è coerente con l'esigibilità dell'obbligazione.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Contratto di consulenza - Politecnico di Milano

IL DIRIGENTE GENERALE

Laura Boschini

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CONTRATTO DI CONSULENZA

TRA

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, P.E.C. peccmic@cert.polimi.it (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" Prof.ssa **Marinella Rita Maria Levi** autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n. 3787/2021, prot. n. 72253 del 30/04/2021

E

L'Agenda Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, Ufficio Studi e Pianificazione delle Risorse Energetiche (cod. fisc. 00337460224, P.IVA 00337460224) con sede in Piazza Fiera 3 P.E.C. aprie@pec.provincia.tn.it (in seguito indicata come APRIE) rappresentata dalla Dott.ssa Laura Boschini in qualità di Dirigente Generale del Servizio.

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- a) APRIE intende affidare al Politecnico, ex l.p. n. 23/1990 Capo I *bis*, uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto europeo AMETHyST sulla miscelazione dell'idrogeno verde o rinnovabile al gas naturale in un sistema integrato di produzione e distribuzione esistente a servizio di un centro abitato turistico di montagna. Impegno di spesa massimo: euro 29.280,00.=. Codice CUP C45E22000680007.
- b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n. 3787/2021, prot. n. 72253 del 30/04/2021

SENTITI

il Responsabile della consulenza Prof. Roberto Frassine che controfirma per accettazione il presente atto;

il Responsabile Gestionale Samuele Paolo Bordogna che controfirma il presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - APRIE intende affidare al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di consulenza che consiste nelle seguenti attività:

- analisi della bibliografia esistente, italiana ed estera, per quel che riguarda l'effetto del contatto di miscele idrogeno con gas naturale/metano sui materiali delle tubazioni esistenti sia di materiale metallico che polimerico con particolare attenzione alle criticità dovute alle giunzioni;

- stimare, sempre sulla base dell'analisi bibliografica, una correlazione tra la vetustà delle tubazioni esistenti e una percentuale massima di miscelazione ammissibile superiore al 2% per poter garantire un trasporto del composto in sicurezza per un periodo di almeno 10 anni;
- con il materiale fornito dalla PAT implementare una mappatura del territorio trentino nella quale si evinca per ogni tratto della rete di distribuzione la percentuale massima di miscelazione ammissibile ;
- la stima dei risvolti ambientali in termini di riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti;
- l'analisi delle condizioni di replicabilità e di scalabilità del progetto pilota sul territorio trentino e nel territorio riferibile al progetto Interreg Alpine Space;

La responsabilità dell'esecuzione dell'incarico sarà affidata al Prof. Roberto Frassine.

Le Parti concordano che al termine dell'esecuzione dell'incarico di consulenza il responsabile della consulenza consegnerà ad APRIE la redazione di una relazione conclusiva riassuntiva dei risultati ottenuti derivanti dagli approfondimenti svolti, da consegnare in duplice copia, una in lingua inglese ed una in italiano.

Art. 2 - Il presente contratto dovrà concludersi entro il 30 Giugno con inizio dalla stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che deve pervenire all'altra parte tramite P.E.C. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due settimane prima della scadenza e l'altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro una settimana dalla data di ricevimento della stessa. La proroga verrà concessa con provvedimento del Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il Politecnico di Milano.

Art. 3 - Per l'esecuzione dell'incarico di consulenza di cui all'Art. 1 APRIE si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" la somma di € 24.000,00 oltre IVA con aliquota di legge

Art. 4 - La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata con le seguenti modalità:

€ 24.000,00 oltre IVA di legge alla scadenza del contratto.

Per ogni rata verrà emessa regolare fattura elettronica con scadenza a 30gg df fm. Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo pattuito non venga effettuato nei termini potranno essere addebitati interessi di mora determinati ai sensi di legge.

La somma suddetta verrà versata da APRIE al Politecnico tramite il pagamento di Avviso PagoPA allegato alle rispettive fatture. La tracciabilità dei flussi finanziari è garantita dal sistema PagoPa stesso.

Le fatture dovranno essere così intestate:

Provincia autonoma di Trento – Agenzia per le risorse idriche e l'energia

Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento (TN)

C. F. 00337460224

P. IVA: 00337460224.

Codice CUP C45E22000680007

Ciascuna fattura elettronica dovrà essere inviata utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalle autorità fiscali italiane. A tal fine si comunica lo specifico Codice Destinatario (SDI): BGF0Y3.

In aggiunta al sistema SDI, copia delle suddette fatture potrà essere inviata anche all'indirizzo mail: aprie@provincia.tn.it

APRIE, in qualità di Ente pubblico, dichiara di **aderire** al regime dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.e i.. APRIE si assume l'obbligo di comunicare in modo tempestivo ogni eventuale variazione in merito inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: peccmic@cert.polimi.it

APRIE dichiara che le sue procedure interne, ai fini della presente consulenza ex capo I bis della l.p. n. 23/1990, non prevedono l'emissione di un buono d'ordine ai fini della fatturazione del presente contratto.

Art. 4 bis - Il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati e per l'adempimento delle attività oggetto dell'incarico comporta l'applicazione di una penale di Euro 250,00.= (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo proroghe e/o sospensioni motivate concesse dal Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia con le modalità indicate al punto 2). Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempimenti e ritardi nella prestazione, le parti fanno rinvio agli artt. 1218 e 1382 del Codice Civile. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

Art. 4 ter - Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 3 (tre) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dalla Provincia in base all'attività effettivamente svolta dalla stessa fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Art. 5

5.1 - Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del contratto non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali*.

* "Brevetto": indica genericamente e non esaustivamente i brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello industriale, i brevetti per novità vegetali le registrazioni dei programmi per elaboratore.

Art. 6 – *Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della consulenza, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 5, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previa autorizzazione scritta di APRIE che sarà data entro un mese dalla richiesta altrimenti varrà la regola del silenzio assenso).*

Documenti forniti da APRIE, studi ed esiti riservati della consulenza, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 5, possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte della stessa APRIE che sarà data entro un mese dalla richiesta altrimenti varrà la regola del silenzio assenso.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della consulenza che non siano, ai sensi del precedente art. 5, sottoposti a riservatezza/segretezza, APRIE si impegna a citare espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 7 - APRIE è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtù del presente contratto. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non

autorizzata da APRIE per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati da APRIE. in virtù del presente contratto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo **cinque** anni dalla scadenza del contratto.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante i fatti, le informazioni, le cognizioni, i documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e siano stati trattati/e con la stessa cura che ogni parte usa nei confronti di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e di sua proprietà.

Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti dalle Parti nonché da loro clienti e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo (con riferimento al danno emergente e al lucro cessante), per la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, un importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Art. 8 - Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che APRIE possa aver fornito al Politecnico con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà di APRIE. Il Politecnico si impegna a restituire ad APRIE quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione da parte di APRIE anche prima della scadenza del contratto, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della consulenza: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto si risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'effettivo ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.

La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati da APRIE al termine delle attività potranno essere smaltiti dal Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto. I costi di smaltimento rimangono in carico alla stessa Società.

Art. 9 - Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di

esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Per ogni altra specificità o in seguito a cambio di condizioni contrattuali le parti debbono fare riferimento al D.M. 5 Agosto 1998 n° 363.

Art. 10 - (Omissis)

Art. 11 - APRIE si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, di cui alla L. 6/11/2012 n. 190, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Il codice è disponibile sul sito del Politecnico di Milano all'indirizzo <http://www.normativa.polimi.it>

Art. 11 bis - Il Politecnico di Milano, in qualità di incaricato, attesta di essere a conoscenza del Codice di Comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e si impegna a sua volta con l'accettazione del presente contratto ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso. La violazione del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Incaricato, con l'accettazione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Incaricato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217, è disponibile sul sito istituzionale della

PAT, all'indirizzo www.provincia.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali - Atti generali".

L'Incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del Piano di Prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente, approvato quale allegato 2 - Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 del 02 febbraio 2024, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'Incaricato si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio eventuale personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 11 ter - L'operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 02 febbraio 2024, disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/Policy/policy%2037001%20PAT_2024.pdf . Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia di Trento qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

Art. 12 - (*Omissis*)

Art. 13 - Il presente rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in contratto e dalla normativa italiana vigente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Trento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 14 – Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta in modo virtuale dal Politecnico di Milano.

Art. 15 – Il presente contratto è stipulato nella forma d'uso commerciale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 comma 3 e 39 *octies*, comma 3, lettera f) della l.p. n. 23/1990 e dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2006 e s.m.

Art. 16 - Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR. L'incaricato è tenuto a rispettare le clausole e le condizioni contenute nel modulo “Informativa ex artt. 13 e 14 Reg UE n 679-2016”, trasmesso in allegato ed accettate con propria nota, inviata in allegato al contratto.

Art. 17 – Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della consulenza del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento ad APRIE nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome di APRIE senza riferimenti alla consulenza effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.

Art. 18 - Il contratto contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso. Qualsiasi modifica al contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti prima della scadenza del contratto.

Art. 19 - Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra il Politecnico e APRIE. Avendo le parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia, le parti dichiarano di aver preso visione delle singole clausole e di essere consapevoli degli obblighi e, conseguentemente accettarli, contenuti nell'articolo 7 (limitazione di responsabilità) e nell'articolo 13 (deroga al Foro Competente).

(Luogo, data)
POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Chimica, Materiali e
Ingegneria Chimica "Giulio Natta"

Il Direttore
(Prof.ssa **Marinella Rita Maria Levi**)
(firma digitale ai sensi della normativa vigente)

Il Responsabile della Consulenza
(Prof. Roberto Frassine)
(firma digitale ai sensi della normativa vigente)

Il Responsabile Gestionale

(Samuele Paolo Bordogna)
(firma digitale ai sensi della normativa vigente)

(Luogo e data)
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse
idriche e l'energia-APRIE

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Laura Boschini)